

Regolamento per le **Spese di Rappresentanza** e per l'Organizzazione di Convegni, Seminari e Scambi Culturali

A cura di

Laura Patricia Arena Francesca Calvi Fabiana Carinci Daniela Gregori

Indice

T	ITOLO I – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI	. 3
	Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	3
	Articolo 2 - Criteri di ammissibilità delle spese di rappresentanza	3
T	ITOLO II - SPESE DI RAPPRESENTANZA	. 4
	Articolo 3 - Definizione e finalità	4
	Articolo 4 – Funzione di rappresentanza	4
	Articolo 5 - Modalità di esercizio del potere di spesa per la rappresentanza	5
	Articolo 6 - Tipologia delle spese di rappresentanza	5
	Articolo 7 – Spese non ammissibili	6
	Articolo 8 - Procedimenti contabili e imputazione della spesa	7
T	ITOLO III – ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI	
C	ULTURALI	. 8
	Articolo 9 - Definizione e finalità	8
	Articolo 10 - Soggetti abilitati a disporre le spese di cui al Titolo III	9
	Articolo 11 - Tipologia delle spese per convegni, congressi, conferenze, seminari, workshop ed altre iniziative similari organizzate da strutture CNR	
	Articolo 12 - Tipologia delle spese per mostre, fiere e manifestazioni e altre iniziative di comunicazion istituzionale del CNR	
	Articolo 13 - Tipologia delle spese per meeting di progetto	.10
	Articolo 14 - Procedimenti contabili e documentazione	.11

TITOLO I - OGGETTO E PRINCIPI GENERALI Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento, da parte dell'Amministrazione delle spese di rappresentanza, rispondendo ai principi di sana gestione finanziaria.

- 1. Il presente Regolamento disciplina le spese volte a promuovere, valorizzare e proiettare adeguatamente all'esterno l'immagine del CNR in rapporto ai propri fini istituzionali al fine di accrescerne il prestigio, il ruolo e la presenza nel contesto sociale nazionale e internazionale, nonché le spese riferibili alle attività di divulgazione scientifica e culturale e di comunicazione volte al perseguimento degli stessi fini istituzionali.
- 2. Le spese disciplinate dal presente Regolamento sono classificate in:
 - a) spese di rappresentanza;
 - b) spese per l'organizzazione di congressi, convegni e manifestazioni culturali.

Articolo 2 - Criteri di ammissibilità delle spese di rappresentanza

- 1. Le spese disciplinate dal presente Regolamento, nel recepire le indicazioni della Corte dei Conti, devono rispettare i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, espressione del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, e conformarsi a rigorosi criteri di ragionevolezza anche tenuto conto dei doveri di reciprocità con i soggetti e le istituzioni con cui il CNR intrattiene le proprie relazioni e delle consuetudini proprie dei diversi contesti nazionali e internazionali.
- 2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili se soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
 - a) il perseguimento e la stretta inerenza alle finalità e alle funzioni istituzionali del CNR stabilite dalla legge e dallo Statuto;
 - b) il decoro, la sobrietà, l'utilità e la ragionevolezza intesa anche quale proporzione della spesa rispetto allo scopo perseguito;
 - c) il carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa;
 - d) la fruizione da parte di soggetti istituzionalmente rappresentativi di altri enti o istituzioni;
 - e) la documentazione giustificativa attestante dettagliate motivazioni in merito alle ragioni e alle circostanze della spesa e allo specifico interesse istituzionale perseguito dovrà essere rendicontata in maniera analitica, attraverso documenti giustificativi che dimostrino il legame tra la spesa di rappresentanza sostenuta e le circostanze che l'hanno originata. Non è ammessa, pertanto, una rendicontazione per soli totali, senza alcun riferimento temporale o modale.
 - f) lo stanziamento di bilancio.

TITOLO II - SPESE DI RAPPRESENTANZA

Articolo 3 - Definizione e finalità

- 1. Le spese di rappresentanza sono quelle effettuate allo scopo di mantenere o accrescere il prestigio del CNR, inteso nella sua globalità, all'esterno, nel panorama nazionale e internazionale, promuovendone il ruolo e la funzione nell'ambito di occasioni ufficiali con personalità esterne, rappresentative dell'Istituzione di appartenenza ovvero di riconosciuto profilo nel campo della cultura e della scienza, al fine di suscitare attenzione e interesse sulle attività e sugli scopi dell'Ente da parte dell'opinione pubblica esterna.
- 2. Le spese di rappresentanza devono:
 - a. rivestire il carattere dell'inerenza, ossia devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo;
 - b. possedere il crisma dell'ufficialità, ossia finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività scientifica.
- 3. L'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento.
- 4. Le spese di rappresentanza sono pertanto condizionate dai requisiti formali e sostanziali di cui al comma 2 del presente articolo.
- 5. Le spese di rappresentanza devono essere allocate sulla pertinente voce di bilancio e possono essere sostenute previa autorizzazione contenente le finalità della spesa stessa e la corrispondenza con i fini istituzionali dell'ente nell'ambito delle relazioni con altri soggetti pubblici o privati, l'estraneità all'amministrazione del destinatario finale della spesa, la promozione dell'immagine del CNR ed infine, l'assenza di utilità personali a vantaggio degli amministratori o dei dipendenti pubblici dell'ente erogante.
- 6. Le spese di rappresentanza sono sottoposte a significative limitazioni quantitative imposte dalla riduzione della spesa pubblica e vengono assoggettate a verifiche interne ed esterne da parte dei soggetti preposti al controllo.
- 7. Le spese di cui al comma 1 devono fondarsi sull'effettiva esigenza del CNR di manifestarsi all'esterno in rapporto alle proprie finalità istituzionali e ai propri obiettivi irrinunciabili al fine di conseguire innegabili vantaggi derivanti dalla maggiore visibilità acquisita.
- 8. Le spese per attività di rappresentanza devono essere improntate ai principi di cui al comma 2 dell'articolo 2.

Articolo 4 - Funzione di rappresentanza

1. Il Presidente del CNR esercita la funzione di rappresentanza.

Articolo 5 - Modalità di esercizio del potere di spesa per la rappresentanza

- 1. Le spese di rappresentanza di cui al presente titolo possono essere adottate esclusivamente dai soggetti che dispongono dei poteri di spesa purché lo scopo rispetti le finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
- 2. Il Presidente, che esercita la funzione di rappresentanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai fini del rimborso della spesa dovrà predisporre una dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 della Legge 445/2000 (dichiarazione di fatti a diretta conoscenza del dichiarante) nella quale sarà necessario esplicitare le ragioni dell'evento di rappresentanza ed i motivi della presenza dei singoli invitati o delle categorie di invitati.
- 3. A seconda del tipo di evento, ove si renda necessaria la presenza di particolari competenze, il Presidente potrà richiedere la presenza o delegare il Direttore Generale, i Dirigenti, e/o i Direttori di Istituto e Dipartimento che possiedano le competenze necessarie. Si può quindi prevedere una certa flessibilità nei partecipanti all'evento di rappresentanza purché venga sempre rispettato il principio di congruità e venga predisposta una relazione di accompagnamento alla spesa che illustri in maniera trasparente le ragioni delle presenze ulteriori, oltre quella del/della Presidente che detiene il potere di rappresentanza.

Articolo 6 - Tipologia delle spese di rappresentanza

- Le spese assunte a carico del bilancio per le finalità di cui all'articolo 3 comma 1 a favore di personalità esterne al CNR, rappresentative dell'istituzione di appartenenza ovvero di adeguato profilo nei campi della cultura, della scienza o nel contesto sociale, sono quelle connesse a:
 - a) atti di ospitalità inerenti a viaggio, vitto e alloggio con l'esclusione delle spese di carattere personale;
 - b) atti di cortesia consistenti nella consegna di targhe, medaglie, omaggi floreali e omaggi in genere, di natura simbolica e di modico valore.
 - c) rinfreschi o ristorazione in occasione di incontri con i soggetti di cui al comma 1. In tal caso i soggetti di cui all'art. 4 comma 1, per motivate circostanze legate al principio dell'inerenza, possono designare alla partecipazione fino ad un massimo di due dipendenti interni del CNR in funzione del ruolo ricoperto dagli stessi. Il numero dei dipendenti interni può essere aumentato in ragione della particolarità dell'evento e del numero dei partecipanti all'iniziativa;
 - d) Le spese per cene di rappresentanza organizzate dal Presidente, che detiene la funzione di rappresentanza, connesse con la presenza di Autorità dovranno rispettare i seguenti tetti di spesa massimi:

- a. euro150,00/persona se l'evento prevede la presenza di un Ministro o Autorità di livello equivalente nei settori della politica o della ricerca scientifica;
- b. euro100,00/persona euro se l'evento prevede la presenza di un Sottosegretario o Autorità di livello equivalente nei settori della politica o della ricerca scientifica;
- e) necrologi riferiti ai soggetti di cui al comma 1 su giornali quotidiani nazionali e locali.

Articolo 7 - Spese non ammissibili

- 1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non deve qualificare quali spese di rappresentanza attività che non abbiano i requisiti previsti dall'articolo 3 comma 1. Si riporta un elenco non esaustivo delle macrocategorie delle spese non ammissibili:
 - spese di convivialità e di ospitalità non sorrette da documentazione o attestazioni atte ad evidenziarne lo stretto legame con le finalità istituzionali, i beneficiari e lo scopo di accrescere l'immagine ed il prestigio dell'Ente;
 - spese sostenute per ristorazione, consumazione pasti e bevande, proprie e di terzi sono rimborsabili dall'amministrazione solo se connesse ad incontri istituzionali aventi importanza e rilevanza esterna, idonei ad accrescere il prestigio dell'Ente; in mancanza dell'assolvimento di detta finalità, la spesa si traduce in un mero beneficio per gli intervenuti;
 - spese per pranzi e per momenti conviviali, anche se connesse ad attività istituzionali dell'Ente, non possono infatti essere ritenute legittime ove non legate ad occasioni di rilievo esterno ed ufficiali, da cui l'Ente ne possa trarre vantaggio in termini di accrescimento del prestigio e non risolversi in incontri che sono estrinsecazione degli ordinari rapporti istituzionali nel settore della ricerca scientifica;
 - spese per l'acquisto di beni, quali fiori, targhe o libri in occasione di eventi che non hanno il carattere di eccezionalità né dell'ufficialità, risolvendosi piuttosto in mera estrinsecazione di attività dell'Ente;
 - spese per l'acquisto di doni-ricordo da distribuire in occasione delle festività natalizie, di medaglie d'oro da consegnare a dipendenti o agli Organi dell'Ente;
 - spese per la pubblicazione di necrologi effettuati in occasione del decesso di parenti di dipendenti o amministratori, ovvero le spese, anche se d'importo modesto, per l'offerta di regali ai dipendenti dell'ente in occasione del pensionamento;
 - spese che vengono impegnate per finanziare iniziative che non consentono di accrescere il prestigio dell'Ente e che si traducono in una semplice liberalità;
 - spese rientranti nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio intrattenuti con soggetti interni o estranei al CNR ovvero, le commissioni di concorso, le commissioni di gara, le riunioni degli Organi, incontri scientifico-organizzativi finalizzati a instaurare collaborazioni e/o presentazione di progetti e similari;
 - spese dirette a soggetti esterni che già fruiscono di compensi remunerativi di ogni beneficio relativo alle loro prestazioni;

- spese dirette a soggetti esterni al CNR non istituzionalmente rappresentativi dell'ente di appartenenza ovvero di non particolare rilievo nel contesto sociale, politico, culturale e scientifico esterno;
- spese che per la loro ripetitività, orario, importo e numero di partecipanti, non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);
- spese connesse a pubblicità, mostre convegni o manifestazioni che pur essendo astrattamente consentite non possono essere considerate di rappresentanza perché rispondenti ad altre finalità;
- spese sostenute per l'organizzazione di eventi con finalità scientifiche nell'ambito di progetti di ricerca;
- spese volte anche alla promozione di un altro ente. Le quote di pertinenza di altre istituzioni, nel caso di spese di rappresentanza congiunte con altre istituzioni, dovranno essere equamente ripartite tra le istituzioni coinvolte.
- 2. La disposizione di spese non ammissibili genera responsabilità amministrativa per l'Amministrazione rilevante ai fini del risarcimento del danno erariale.

Articolo 8 - Procedimenti contabili e imputazione della spesa

- 1. Le spese di rappresentanza devono essere poste a carico delle pertinenti voci di spesa. Lo stanziamento può essere fissato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione fatta salva la possibilità di variazioni al bilancio nel caso di ulteriori necessità del CNR che potrebbero insorgere nel corso dell'anno.
- 2. Ai fini del pagamento, le spese di rappresentanza di cui all'art. 6:
 - a) devono essere conformi alle norme di contabilità pubblica, alle disposizioni previste dal Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche nonché ad ogni altra disposizione interna in materia di acquisto di beni e servizi;
 - b) devono essere adeguatamente motivate in ordine all'iniziativa cui si riferiscono, alla necessità e all'interesse per il CNR e alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento;
 - c) devono essere accompagnate dalla documentazione analitica della spesa essendo preclusa la possibilità di qualsiasi pagamento sommario o forfettario;
 - d) relativamente alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), devono essere corredate da opportuna documentazione con l'indicazione analitica delle personalità esterne beneficiarie e dei soggetti interni, ove designati in relazione all'iniziativa, e del ruolo rivestito dagli stessi in ambito CNR;
 - e) relativamente alle spese riferite ad atti di cortesia, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), devono essere corredate da una dichiarazione di un soggetto di cui all'art. 4 con l'indicazione del beneficiario e del ruolo da questi rivestito.
- 3. La documentazione a supporto della spesa deve includere:
 - a) un dettagliato programma dell'iniziativa, indicazione delle finalità nonché del rispetto dei principi di cui all'articolo 2;

- b) la descrizione dettagliata del bene o del servizio oggetto della spesa;
- c) i soggetti destinatari del bene o del servizio oggetto della spesa;
- d) un elenco analitico, sottoscritto dai soggetti autorizzati ad assumere le spese, contenente i nominativi delle personalità esterne beneficiarie ed il ruolo rivestito, nonché i nominativi del personale interno eventualmente coinvolto con l'indicazione del ruolo rivestito così come previsto dall'art. 5 comma 3 del presente Regolamento relativamente alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c);
- e) la specifica e concreta esigenza di rappresentanza che ha reso necessaria la spesa e l'inerenza di quest'ultima con i fini istituzionali dell'Ente;
- f) in particolare, per spese di ospitalità e di tipo conviviale (colazione/rinfresco/pranzo/cena, ecc.), anche se accessorio o collegato ad altro evento, specificare l'identità, la veste, le funzioni dei partecipanti (e delle eventuali autorità presenti), nonché la congruità della spesa in relazione al ruolo rivestito dagli stessi ed alla specifica esigenza di rappresentanza perseguita;
- g) Il rispetto di eventuali vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI CULTURALI Articolo 9 - Definizione e finalità

- 1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai sensi dello Statuto del CNR, articolo 2, quale ente pubblico nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie; di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico agli organi costituzionali e alle amministrazioni pubbliche.
 - Tra gli scopi istituzionali definiti dallo Statuto rientrano la promozione e la valorizzazione delle ricerche ed il trasferimento e applicazione dei risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese nonché la promozione della conoscenza nella società. Manifestazioni, convegni e altre diverse modalità di scambio e diffusione dei saperi sono pertanto i mezzi atti a promuovere ed a valorizzare le attività scientifiche dell'Ente.
- 2. Le iniziative di cui al presente Titolo sono riconducibili a:
 - a) convegni;
 - b) congressi;
 - c) conferenze;
 - d) seminari, workshop e altre iniziative similari;

- e) mostre;
- f) fiere;
- g) manifestazioni e altre iniziative di comunicazione istituzionale aventi la finalità di promuovere le attività del CNR nel suo complesso;
- h) meeting di progetto.
- 3. Non rientrano tra le iniziative disciplinate dal presente Titolo quelle che hanno ricaduta esclusivamente all'interno del CNR e che riguardano riunioni o incontri attinenti all'ordinaria attività scientifica, anche con soggetti esterni, mancando in tal caso il requisito della divulgazione o della proiezione esterna.

Articolo 10 - Soggetti abilitati a disporre le spese di cui al Titolo III

1. Le spese per organizzazione di congressi, convegni e manifestazioni culturali di cui al presente titolo possono essere adottate esclusivamente dai soggetti che dispongono dei poteri di spesa.

Articolo 11 - Tipologia delle spese per convegni, congressi, conferenze, seminari, workshop ed altre iniziative similari organizzate da strutture CNR

- 1. Rientrano nella presente tipologia le spese per l'organizzazione delle attività di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e d), promosse dalle strutture CNR.
- 2. Le spese connesse all'organizzazione delle attività di cui al comma 1 devono rispettare i principi di efficienza ed economicità e rivestire il carattere della inerenza e della ragionevolezza in funzione dello scopo di promuovere e trasferire i risultati della ricerca. Inoltre, devono essere sostenute avvalendosi in via prioritaria dei servizi e delle risorse umane e strumentali disponibili all'interno del CNR.
- 3. Le spese per le iniziative disciplinate dal presente articolo sono:
 - a) le spese per beni e servizi strettamente correlati alla gestione e all'organizzazione dell'iniziativa qualora non sia possibile avvalersi delle risorse umane e strumentali interne al CNR;
 - b) i compensi e/o le spese di viaggio, vitto e alloggio dei soli relatori esterni per il tempo strettamente necessario alla partecipazione all'evento. Per tali spese si applicano i limiti previsti dai vigenti regolamenti in materia di gestione delle trasferte e di conferimento di incarichi a soggetti esterni.
 - c) le spese per l'organizzazione di ristori funzionali all'espletamento dei lavori giustificati dalla durata e dal numero dei soggetti partecipanti all'iniziativa;
 - d) le spese per la pubblicazione di atti.
- 4. Le spese di cui al precedente comma 3, non possono essere pagate o rimborsate attraverso il fondo economale.

Articolo 12 - Tipologia delle spese per mostre, fiere e manifestazioni e altre iniziative di comunicazione istituzionale del CNR

- 1. Rientrano nella presente tipologia le spese l'organizzazione delle attività di cui all'articolo 9, comma 2, lettere e), f), e g) promosse dalle strutture CNR.
- 2. Le spese connesse all'organizzazione delle attività di cui al comma 1 devono rispettare i principi di efficienza ed economicità e rivestire il carattere della inerenza e della ragionevolezza in funzione dello scopo di promuovere e trasferire i risultati della ricerca. Inoltre, devono essere sostenute avvalendosi in via prioritaria dei servizi e delle risorse umane e strumentali disponibili all'interno del CNR.

3. Le spese ammissibili sono:

- a) le spese per beni e servizi strettamente correlati all'organizzazione dell'iniziativa qualora non sia possibile avvalersi delle risorse umane e strumentali interne al CNR;
- b) i compensi e/o le spese di viaggio, vitto e alloggio dei soli relatori esterni per il tempo strettamente necessario alla partecipazione all'evento. Per tali spese si applicano i limiti previsti dai vigenti regolamenti in materia di gestione delle trasferte e di conferimento di incarichi a soggetti esterni.
- c) le spese per materiale promozionale con prevalenza di oggettistica di valore simbolico riportante il logo del CNR;
- d) le spese per la pubblicazione degli atti.
- 4. Le spese di cui al precedente comma 3, non possono essere pagate o rimborsate attraverso il fondo economale.

Articolo 13 - Tipologia delle spese per meeting di progetto

- 1. Rientrano nella presente tipologia le spese per l'organizzazione delle attività di cui all'articolo 9, comma 2, lettera h).
- 2. Le spese connesse all'organizzazione delle attività di cui al comma 1, oltre a rispettare i principi di efficienza ed economicità ed essere sostenute avvalendosi in via prioritaria dei servizi e delle risorse umane e strumentali disponibili all'interno del CNR, devono essere conformi alle regole di rendicontazione del progetto su cui grava la spesa.
- 3. Le spese di cui al comma 2 possono essere sostenute purché rientrino nelle condizioni e nei limiti fissati dai Regolamenti dell'Ente.
- 4. Non possono essere rimborsate spese per la fruizione di pasti del personale dipendente, eventualmente coinvolto nell'evento, quando il personale è già destinatario del servizio sostitutivo di mensa giornaliero, reso mediante buoni pasto cartacei o elettronici, nel rispetto della vigente normativa in materia.
- 5. Le spese di cui al comma 2, non possono essere pagate o rimborsate attraverso il fondo economale.

Articolo 14 - Procedimenti contabili e documentazione

- 1. Ai fini della liquidazione e del successivo pagamento, le spese di cui agli articoli 11, 12 e 13 devono:
 - a) essere conformi alle norme di contabilità pubblica e alle disposizioni previste dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del CNR, nonché da ogni altra disposizione interna in materia di acquisto di beni e servizi;
 - b) essere motivate in ordine all'iniziativa alla quale si riferiscono, alla loro necessità e alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1.
- 2. La documentazione a supporto della spesa deve includere:
 - a) un dettagliato programma attestante la tipologia di iniziativa, le finalità, i destinatari ed il budget previsionale su cui far gravare le spese previste nonché il rispetto dei principi di cui all'articolo 9, comma 1;
 - b) relativamente alle spese di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c) e di cui all'articolo 13, un elenco analitico, sottoscritto dai soggetti autorizzati ad assumere le spese, contenente i nominativi delle personalità esterne beneficiarie ed il ruolo rivestito, nonché i nominativi del personale interno eventualmente coinvolto con l'indicazione del ruolo rivestito;
 - c) la descrizione dettagliata del bene o del servizio oggetto della spesa;
 - d) la specifica e concreta esigenza di realizzare l'evento che ha reso necessaria la spesa e l'inerenza di quest'ultima con gli obiettivi dell'Ente;
 - e) i soggetti destinatari del bene o del servizio oggetto della spesa;
 - f) ove ricorrano il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica.